

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3689 del 18/07/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C. con sede legale e impianto in Comune di Longiano - Via Guido Rossa n. 13. Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3849 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.** con sede legale e impianto in Comune di Longiano – Via Guido Rossa n. 13. **Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 225-41595 del 22.04.2008 e s.m.i., avente validità fino al 31.03.2018, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta sito in Comune di Longiano – Via Guido Rossa n. 13, di titolarità della ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**;

Vista la domanda pervenuta in data 05.12.2017, acquisita al PGFC n. 17883 del 06.12.2017, con cui la ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comprensiva di:

- rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia rilasciata dal Comune di Longiano con atto n. 68/IND del 09.12.2013;
- nulla osta acustico;

Dato atto che le modifiche richieste riguardano l'ampliamento della superficie dell'impianto che passa da 9.954 m² a 12.194 m² al netto delle aree verdi e di parcheggio privato (piazzale oggetto di ampliamento pari a 2240 m²) con conseguente aggiornamento dei settori dell'impianto, senza apportare modifiche ai quantitativi annuali di rifiuti complessivamente gestiti;

Evidenziato che tale modifica è stata preventivamente assoggettata a procedura di screening conclusasi con D.G.R. n. 766 del 05/06/2017, con l'esclusione dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto che a decorrere dal 05.12.2017, con nota PGFC n. 18207 del 13.12.2017, è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 224/41588 del 22.04.2008 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativo all'impianto della ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**, sito in Comune di **Longiano – Via Guido Rossa n. 13**;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 985 del 18.01.2018 con cui Hera S.p.A. chiede specifica documentazione integrativa relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 2763 del 19.02.2018 con cui il Comune di Longiano ha trasmesso il proprio parere favorevole alle prescrizioni che i tecnici di Arpae e dell'AUSL riterranno di impartire;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 06.03.2018 e la successiva richiesta

di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 3758 del 07.03.2018;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 04.05.2018, PGFC n. 7190/18, e in data 25.05.2018, PGFC n. 8341/18;

Dato atto che:

- con DET-AMB-2018-1562 del 29.03.2018 è stata rilasciata una proroga della suddetta autorizzazione, fino al 30.11.2018, al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto;
- con nota pervenuta in data 04.06.2018, PGFC n. 8898/18, la ditta ha inviato l'atto integrativo di estensione delle garanzie finanziarie fino al 30.11.2020, accettato da questa Agenzia con nota PGFC n. 9051 del 06.06.2018;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 7726 del 15.05.2018, come integrata con nota acquisita al PGFC n. 8355 del 25.05.2018, con cui il Comune di Longiano per quanto di competenza, esprime:

- Parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera;
- Nulla-osta acustico nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera di screening;
- conferma che per la realizzazione del piazzale oggetto di ampliamento non sono previsti titoli abilitativi edilizi.

Acquisita al PGFC n. 8627 del 30.05.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpa e nell'ambito della seduta della Conferenza del 28.05.2018;

Visti gli esiti della seduta Conferenza tenutasi in data 28.05.2018, nella quale è stato espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, comprensiva del nulla osta acustico nel rispetto delle specifiche prescrizioni 2, 3, 4, 5 e 6 riportate nella D.G.R. n. 766 del 05/06/2017 relativa allo screening, e di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia, fatta salva l'acquisizione del parere di Hera S.p.A. contenente le relative prescrizioni;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 9043 del 06.06.2018, con cui Hera S.p.A. trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;

Considerato altresì che, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 13.06.2018 dal Servizio Territoriale di Arpa e unitamente alla Guardia di Finanza – Sezione Area Rimini, la scrivente Agenzia ha emanato una diffida con nota PGFC n. 11286 del 13.07.2018, la quale dispone che la ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore:

1. provveda ad avviare a recupero/smaltimento i rifiuti stoccati nell'area non autorizzata di estensione pari a 2240 m² di cui alla prescrizione n. 10 lett. b) della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 225-41595 del 22.04.2008 e s.m.i., così da liberare detti spazi non adibibili a detto scopo nel rispetto dei termini disposti dall'Ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. 152/06 del Sindaco del Comune di Longiano;
2. effettui, una volta terminate le operazioni di rimozione dei rifiuti, idonee verifiche atte ad accertare l'eventuale presenza di inquinamento riconducibile allo stoccaggio dei veicoli non bonificati. Al termine di tali verifiche dovrà essere trasmessa apposita asseverazione da parte di tecnico competente che certifichi l'assenza di contaminazione e l'assenza di pericolo reale e concreto di contaminazione delle matrici ambientali nell'area. Qualora invece le suddette verifiche evidenzino la presenza di una

potenziale contaminazione o un pericolo reale e concreto di potenziale contaminazione delle matrici ambientali, la ditta dovrà procedere a norma di legge dandone comunicazione agli Enti interessati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, effettuando opportune indagini ambientali preliminari, mediante campionamenti e analisi di tali matrici e realizzando idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza;

Considerato che il piazzale di cui alla suddetta diffida è il medesimo per cui la ditta ha chiesto l'ampliamento con il rinnovo in oggetto, si ritiene opportuno subordinare l'inizio dei lavori relativi alla realizzazione del piazzale all'avvenuta ottemperanza alle disposizioni dell'atto di diffida emanato con nota PGFC n. 11286 del 13.07.2017;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Comune di Longiano con nota acquisita al PGFC n. 7726 del 15.05.2018, come integrato con nota acquisita al PGFC n. 855 del 25.05.2018;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 17872 del 06.12.2017

1. Procedura di controllo radiometrico di materiali ferrosi in ingresso/uscita, datata 01.01.2016, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi;

Documentazione acquisita al PGFC n. 7190 del 04.05.2018

2. Relazione tecnica descrittiva, datata 30.04.2018, a firma dell'Ing. Y. Bartolini e del geom. I. Bartolini
3. Elaborato grafico Tav. A1 "Impianto "centro autodemolizione" Architettonico: Pianta e Sezioni, scala 1:200, datato aprile 2018, a firma dell'Ing. Y. Bartolini
4. Elaborato grafico Tav. A2 "Layout centro autodemolizione" Settori operativi e di stoccaggio – viabilità, scala 1:200, datato aprile 2018, a firma dell'Ing. Y. Bartolini

Acquisito al PGFC n. 5021 del 28.03.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia datato 27.06.2018 ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità dell'impianto sarà pari a 1.500 tonnellate/anno e che

l'estensione della superficie complessiva del centro di raccolta sarà pari a 12.194 m² al netto delle aree verdi e di parcheggio privato

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria, da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena, determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$1.500 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 12.194 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 380.820,00;$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e il nulla osta in merito all'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano – Via Guido Rossa n. 13**, alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A, B, C e C1** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 52/06 e s.m.i. (**Allegato A**)
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 (**Allegato B**);
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);

- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B, C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che:
- dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae – SAC **la data di inizio e quella di fine lavori** inerente la realizzazione del piazzale di estensione pari a 2.240 m²;
 - **l'inizio dei lavori relativi alla realizzazione di tale piazzale potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza alle disposizioni dell'atto di diffida emanato con nota PGFC n. 11286 del 13.07.2017;**
- 5) **di precisare** che **l'attività di cantiere** inerente la realizzazione del piazzale di estensione pari a 2240 m² **non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
- 6) **di stabilire** che l'esercizio delle operazioni di recupero sulla porzione di piazzale oggetto di ampliamento, fatto salvo il rispetto della normativa antincendio, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni:
- a) comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata relativa al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto di cui al successivo punto 7;
 - b) comunicazione da parte della ditta, e asseverata da tecnico abilitato, relativa all'avvenuta realizzazione del piazzale conformemente al progetto approvato;
- 7) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 380.820,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una

dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 8) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 9) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 10) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 11) **di precisare** che **è vietato** l'utilizzo di dispositivi di taglio a caldo presso l'impianto, fatta salva la preventiva richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e degli eventuali preventivi adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
- 12) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 13) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 14) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 15) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 766 del 05/06/2017;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

- gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 16) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad Hera S.p.A. e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

La Delegata Responsabile della P.O. Procedimenti
Unici

Dr.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **DECARLI AUTO S.n.c. di Decarli Vittorio & C.**, sito in Comune di **Longiano – Via Guido Rossa n. 13**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a) documentazione relativa all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra, della ditta in oggetto e di almeno un addetto incaricato al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE, del Reg. 307/2008 e del DPR 27/01/2012, n.43;
 - b) Manuale operativo rettificato/integrato come di seguito indicato:
 - correggere a pag. 12 del Manuale Operativo di Gestione, Rev.2 di Aprile 2018, il criterio di gestione del settore A, in quanto nell'area di conferimento non è acconsentito l'accatastamento;
 - chiarire se, a pag. 16 del Manuale Operativo di Gestione, il fusto in lamiera posto al coperto, destinato alla detenzione dei filtri dell'olio (codice EER 160107*), è dotato di un bacino di contenimento, integrandone la descrizione, le caratteristiche e la relativa capacità;
 - descrivere in modo adeguato e nel rispetto della normativa vigente dei combustibili GPL e Metano, "l'eventuale stoccaggio di bombole con gas da avviare al riuso o di bombole da bonificare effettuate all'interno di un box", menzionato a pag. 19 del Manuale Operativo di Gestione;
 - correggere a pag. 19 dove è stato erroneamente indicato il settore G invece che F per lo stoccaggio dei serbatoi bonificati;
 - correggere la destinazione finale dei rifiuti di Vetro, di Plastica e simili, depositati all'interno dei container nel settore F1 (rifiuti recuperabili), descritti a pag. 22 del Manuale Operativo di Gestione, con l'avvio a recupero e non a smaltimento, come erroneamente citato;
 - il Manuale Operativo gestionale del centro di raccolta che verrà presentato con le modifiche richieste ai punti precedenti, dovrà prevedere le correzioni apportate con il carattere in grassetto o di colore diverso; inoltre dovrà essere provvisto della data e del numero di revisione a firma del titolare dell'azienda.
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	24 t	1.500 t/anno

4. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo di cui al punto 1, lett. b sopra riportato, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria Tav. A2 "Impianto centro autodemolizione Settori operativi e di stoccaggio" acquisita al PGFC n. 7190 del 04.05.2018;
5. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
6. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
7. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
8. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
9. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
10. gli stoccaggi dei PFU e dei pneumatici riutilizzabili, devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;
11. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
12. la ditta verifica, mediante l'acquisizione di Certificato di rispondenza funzionale di prodotto l'effettiva efficacia neutralizzante del prodotto impiegato per litro di soluzione acida; il quantitativo di prodotto assorbente a disposizione deve essere in grado di estinguere completamente almeno 25 litri di soluzione acida; i relativi contenitori (comunque non inferiori a 15 kg) dovranno riportare la data di scadenza del materiale ed essere collocati nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
13. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, purché idoneo per liquidi infiammabili, nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
14. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
15. il passaggio dal "*Layout stoccaggio senza area di Compattazione*" al "*Layout stoccaggio*"

con zona di Compattazione”, allegato al Manuale di Gestione acquisito al PGFC n. 7190 del 04.05.2018,, deve essere effettuato garantendo sempre un’idonea viabilità del centro e di accesso alle varie corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;

16. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile esterna sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
17. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, comprese le corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;
18. la cisterna interrata a servizio della platea di rottamazione dovrà essere perfettamente a tenuta stagna, a doppia parete con segnalatore ottico ed acustico per la segnalazione di eventuali perdite e di livello;
19. la griglia e la cisterna interrata a servizio della platea di rottamazione dovranno essere mantenute costantemente libere da rifiuti ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
20. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l’Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l’impresa;
21. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all’allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
22. l’attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
 - a) nell’area di conferimento non è consentito l’acatastamento dei veicoli;
 - b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) l’acatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

- e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
 - f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - j) i filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - n) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - o) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
23. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
24. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
25. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
26. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile

1992, n. 285;

27. ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 209/2003, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
28. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
29. resta fermo che i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
30. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
31. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
32. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
33. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
34. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
35. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
36. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
37. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;

- b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

NULLA OSTA ACUSTICO

(L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Vista la nota acquisita al PGFC n. 7726 del 15.05.2018, come integrata con nota acquisita al PGFC n. 8355 del 25.05.2018, con cui il Comune di Longiano per quanto di competenza ha espresso Nulla osta in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite con delibera di screening (D.G.R. D.G.R. n. 766 del 05/06/2017);

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Longiano – Via Guido Rossa n. 13, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle relative prescrizioni impartite con D.G.R. n. 766 del 05/06/2017 di seguito riportate:

1. in fase di **cantiere** dovranno essere applicate tutte le misure gestionali e di mitigazione acustica necessarie al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti al ricettore maggiormente prossimo e sensibile;
2. nella situazione **post operam** dovrà essere eseguito, secondo i criteri stabiliti dal DM 16/03/98, un rilievo acustico del livello di rumore ambientale in periodo diurno in continuo per 16 ore (dalle ore 06.00 alle ore 22.00), presso il ricettore R1 sul lato dello stesso rivolto verso l'area dell'impianto;
3. dovranno essere eseguiti presso lo stesso ricettore R1 rilievi in esterno, a confine di proprietà dello stesso e ad altezza del piano primo, del livello di rumore residuo in periodo diurno in assenza totale dell'attività in oggetto e del livello di rumore ambientale nelle condizioni peggiorative in termini di tipologia e contemporaneità di attività dei macchinari presenti; i rilievi suddetti dovranno avere una durata in continuo tale da poter estrapolare il dato orario maggiormente significativo in periodo diurno;
4. i rilievi suddetti dovranno essere effettuati **entro un anno** dalla data di rilascio dell'autorizzazione in giorno ferial e i risultati, corredati da specifiche planimetrie e relazione tecnica concernente l'esatta ubicazione del rilievo, la descrizione delle condizioni di misura e delle sorgenti interne attive, dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae – SAC Forlì-Cesena e al Comune di Longiano entro un mese dalla conclusione della esecuzione di tutti i rilievi stessi;
5. qualora il rispetto dei limiti vigenti non sia verificato o siano evidenziate criticità, e sia necessaria la realizzazione di misure di mitigazione acustica, le medesime andranno realizzate antecedentemente all'eventuale futuro utilizzo dell'edificio R1 con permanenza di persone e la sua trasformazione quindi in spazio fruibile da persone e comunità.

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;

Acquisita al PGFC n. 7726 del 15.05.2018, come integrata con nota acquisita al PGFC n. 8355 del 25.05.2018, la nota con cui il Comune di Longiano per quanto di competenza esprime parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A.;

Acquisita al PGFC n. 9043 del 06.06.2018, la nota con cui Hera S.p.A., vista la documentazione presentata e relative integrazioni, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura nel rispetto di specifiche prescrizioni;

DESCRIZIONE

Responsabile dello scarico	Decarli Auto S.n.c. di Decarli Vittorio & C.
Indirizzo insediamento da cui ha origine lo scarico	Longiano - Via Guido Rossa n. 13
Destinazione d’uso dell’insediamento	Autodemolizioni
Potenzialità dell’insediamento	1200 mc/anno (S1) - 1300 mc/anno (S2)
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasche di prima pioggia
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Bastia - Via Rubicone destra n. 1950, Savignano sul Rubicone (Fiumicino)

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al PGFC n. 8341 del 25.05.2018, denominata Tav. A3 “Impianto di rete fognante Scarichi di acque bianche e nere e di trattamento prima pioggia”, datata Aprile 2018, scala 1:2000 – 1:20, a firma dell’Ing. Y. Bartolini (**Allegato C1**)

AUTORIZZA

lo scarico di acque di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi),

unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia aree stoccaggio autoveicoli bonificati:**

- **S1 - zona 1 (terminale di Via L. Lama) = 4944 mq;**
- **S2 - zona 2 ed ex zona 3 (terminale di Via V. Bachelet) = 4976 mq.**

2) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sugli scarichi afferenti a Via V.Bachelet e Via L.Lama:

- **sifone Firenze** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà, in prossimità
- del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **misuratore di portata elettromagnetico con registratore grafico** (sulle linee di scarico delle vasche di prima pioggia) approvato e piombato da HERA S.p.A.;
- **pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A.

5) Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

6) Lo svuotamento delle vasche prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

9) HERA S.p.A. può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA S.p.A. la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA S.p.A. un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.